

-7388/09



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO VELLA	- - Presidente -	Ud. 19/02/2009
Dott. ALFREDO MENSITIERI	- Rel. Consigliere -	PU
Dott. VINCENZO MAZZACANE	- Consigliere -	
Dott. STEFANO PETITTI	- Consigliere -	
Dott. VINCENZO CORRENTI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 17809-2004 proposto da:

SILVESTRI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio  
dell'avvocato TITONE PATRIZIA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato VERNA GIANPAOLO;

- *ricorrente* -

**contro**

COMUNE DI MODENA, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA 36,  
presso lo studio dell'avvocato GIUFFRE' ADRIANO, che  
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

Oggetto

SANZIONI AMM. VE

R.G.N. 17809/2004

Cron. 7388

Rep.

RETE REGISTRAZIONE - ESISTE BOLLINO ESISTENTE INBOTTI

VILLANI VINCENZO;

- controricorrente -

nonchè contro

COMUNE DI MODENA CORPO POLIZIA MUNICIPALE in persona  
del Comandante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 675/2004 della GIUDICE DI PACE  
di MODENA, depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 19/02/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO  
MENSITIERI;

udito l'Avvocato GIUFFRÈ Adriano, difensore del  
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per  
accoglimento del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Modena in data 11.5.2004, con cui era stata respinta l'opposizione al verbale della Polizia Municipale di quella città in data 13 ottobre 2003 per violazione dell'art. 146, terzo comma, del Codice della strada, proponeva ricorso per Cassazione Lorenzo Silvestri.

La sentenza impugnata aveva ritenuto, tra l'altro, che la mancata contestazione immediata della infrazione fosse legittima, in quanto l'art. 384 del regolamento del Codice della strada individua l'ipotesi di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" tra quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata.

Il Comune di Modena resiste con controricorso.

### Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si deduce errata interpretazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, nonché illogicità, contraddittorietà ed insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza.

E' fatto pacifico che l'infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo che emetteva luce rossa) non fu contestata immediatamente, ma solo in



epoca successiva, in quanto constatata a mezzo di apparecchiatura Photored F. 17 A, apparecchio di rilevamento appositamente predisposto per fotografare le auto che incorrono nella ricordata violazione, senza che "in loco" vi fosse alcun vigile preposto al controllo.

Con una diligente sentenza, il Giudice di pace ha respinto l'opposizione, rilevando, tra l'altro, che l'art. 384 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, a titolo esemplificativo, tra i casi in cui è consentita la contestazione successiva, quello di attraversamento del semaforo con luce rossa.

Le pur pregevoli argomentazioni svolte prescindono però da emergenze che impongono una valutazione diversa: in primo luogo, se è vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata della infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass. 4.5.3005, n 9222; 17. 3.2005, n 5861, ed altre), condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo



luogo, l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico nè appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata.

Questa Corte non ignora che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima la assenza di agenti in relazione all'utilizzazione di autovelox (Cass. 21.7.2005, n 15348, ed altre), ma va rilevato che, a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tali decisioni in assoluto, pure, esse non sono tout-court applicabili alla diversa ipotesi che ne occupa.

Invero, a parte la già rilevata improbabilità, in un luogo del genere di elevata velocità, va evidenziato che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che, solo la presenza di un agente operante in loco, può



riconduurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (vedi in termini Cass. n. 23310/2005, n. 8465/2006).

Devesi quindi concludere che, nel caso che ne occupa, la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolvibili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto.

Il ricorso va pertanto accolto, l'impugnata sentenza va cassata e, non sussistendo elementi in senso contrario, questa Corte, pronunciando nel merito, deve accogliere l'opposizione, con la condanna del Comune di Modena alle spese, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Silvestri Lorenzo e condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese che liquida, quanto al giudizio di



merito, in complessivi euro 200,00 e, quanto al presente giudizio, in euro 200,00, oltre ad euro *otto* 300,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Roma, 19 febbraio 2009.

Il Consigliere estensore

*Alfredo Mezzina*

Il Presidente

*Antonio Sella*

~~CANCELLIERE CI~~  
*lelezz*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
26 MAR. 2009  
Roma,  
CANCELLIERE CI  
*lelezz*

CANCELLERIA TRIBUNALE CIVILE DI ROMA